

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 23/03/1999

Modificato con atto di C.C. n. 25 del 29/04/1999 (aggiunto comma 2 all'art. 3)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che il presente Regolamento è stato approvato dalla Regione Marche Comitato Regionale di Controllo di Ancona, nella seduta del 14 Maggio 1999 al n. 2293/99.

Camporotondo di Fiastrone, li 08/06/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Serafini Giuliana)

INDICE

[Art. 1 - Oggetto](#)

[Art. 2 - Cause di non punibilità](#)

[Art. 3 - La condotta dell'agente](#)

[Art. 4 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione](#)

[Art. 5 - La personalità del soggetto](#)

[Art. 6 - Riduzione della sanzione sproporzionata](#)

[Art. 7 - Ravvedimento](#)

[Art. 8 - Incremento della sanzione](#)

[Art. 9 - Vigenza](#)

[Art. 10 - Formalità](#)

Art. 1 - Oggetto

Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del decreto legislativo 16 dicembre 1997 n.472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo

Comune.

Art. 2 - Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità previste dall'Art. 6 del D. Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;

l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;

l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli;

la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;

l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui sopra, che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;

il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna del terzo stesso.

Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 3 - La condotta dell'agente

La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, in sede di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 6 del D. Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero durante ogni fase del procedimento istruttorio di accertamento, ivi compresa la fase di eventuale partecipazione dell'interessato al procedimento, con l'acquisizione di ogni elemento utile per la sua valutazione.

Nella determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, il funzionario deve tener conto anche delle condizioni economiche e sociali dell'agente.

Art. 4 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione

La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 7 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il

ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 7 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.

In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 5 - La personalità del soggetto

La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali.

Art. 6 - Riduzione della sanzione sproporzionata

Qualora l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente, che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto -è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

Art. 7 - Ravvedimento

La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.l. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:

nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto:

- a un ottavo del minimo: se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- a un sesto del minimo: se l'adempimento avviene entro un anno dalla stessa data;

- a un quarto del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dalla stessa data;

nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

- nessuna sanzione: se la regolarizzazione avviene entro tre mesi all'omissione dell'errore;

- a un ottavo del minimo: se la regolarizzazione avviene entro quindici mesi;

- a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro trenta mesi dalla scadenza originaria;

nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo:

- a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;

- ad un quarto del minimo: nel caso in cui l'adempimento avvenga entro un anno, dal termine di presentazione della dichiarazione,

- alla metà del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dal termine predetto; ovvero

- a un quarto del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro due anni;

- ad un mezzo del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro tre anni dall'omissione o dall'errore;

nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione:

- ad un ottavo del minimo: se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
- ad un sesto del minimo: se viene presentata entro un anno;
- ad un quarto del minimo: se viene presentata entro due anni dalla scadenza originaria.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Quando la liquidazione deve essere eseguita d'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Art. 8 - Incremento della sanzione

Allorchè il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3[^] comma dell'art. 7 del D. lgv 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;

sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di amontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;

sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura di ammontare superiore.

Art. 9 - Vigenza

Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1[^] gennaio 1999.

Art. 10 - Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, mediante racc. a.r., ai fini dell'art. 52, 2[^] comma, del D. lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/e in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.